



Comune di Palau

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 DEL 27/05/2026

Oggetto: PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO A CARICO DI UN EX AMMINISTRATORE COMUNALE

L'anno **2026** addì **27** del mese di **maggio** alle ore **11:25** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta da **Francesco Giuseppe Manna** nella sua qualità di **Sindaco**.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti / assenti:

FRANCESCO GIUSEPPE MANNA	Presente
FABRIZIO ASOLE	Presente
FABRIZIO AISONI	Assente
PAOLA ESPOSITO	Presente
GIULIA PARISI	Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale, Mauro Piga.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA

vista la proposta di deliberazione n° 959 del 05/05/2026 avente ad oggetto: "PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO A CARICO DI UN EX AMMINISTRATORE COMUNALE", allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

considerato che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi;

DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate,

- di approvare la proposta di deliberazione n° 959 del 05/05/2026 avente ad oggetto: "PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO A CARICO DI UN EX AMMINISTRATORE COMUNALE", allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione;
- di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito favorevole, uguale alla precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, con la seguente motivazione: atto propedeutico ai successivi adempimenti.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Proposta n. 959 del 08/05/2026

Settore competente:	Settore Finanziario
Ufficio Proponente:	Settore Finanziario
Responsabile:	Sebastiano Roberto Oggiano

OGGETTO: PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO A CARICO DI UN EX AMMINISTRATORE COMUNALE.

Premesso che

- con nota del 31/07/2019 – protocollo n. 12938 un ex amministratore comunale dell'Ente, meglio indicato nella nota citata, comunicava l'instaurazione a suo carico di procedimento penale emesso dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania (n°1715/16 R.G.N.R. mod 21);
- con la stessa nota, citata in premessa, si comunicava la scelta del difensore di fiducia e la richiesta di patrocinio o rimborso delle spese legali del procedimento citato;

visto l'art. 7 bis del D.L. del 19/06/2015 n. 78, inserito dalla legge di conversione del 06 agosto 2015 n. 125, in vigore dal 15 agosto 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 86 del T.U.E.L. D.lgs n. 267/2000, così disponendo: "5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave";

visto l'articolo 28, comma 1, del Ccnl 14.9.2000, che recita "*L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento*";

considerato:

- che tale recente disposizione ha espressamente riconosciuto la possibilità per l'Ente locale di rimborsare le spese legali sostenute da sindaci, assessori e consiglieri per cause legali all'esercizio del loro mandato;
- che anche prima dell'introduzione della citata norma, numerose pronunce giurisprudenziali riconoscevano la rimborsabilità anche agli amministratori delle spese legali sostenute in relazioni a fatti connessi con l'espletamento del mandato, attraverso il ricorso al procedimento analogico dell'art. 1720 del codice civile nella parte in cui dispone che "il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a



causa dell'incarico", giungendo alla conclusione per cui " se il mandato di amministratore trova la sua causa in concreto nell'interesse pubblico che lo stesso ha il dovere di conseguire e una pubblica accusa trae origine dalla contestazione che detto mandato è stato, invece, espletato non nell'interesse pubblico, bensì per fini egoistici propri del soggetto agente, ne consegue che la difesa in giudizio non può considerarsi come un momento estraneo e avulso dal contesto nel quale la stessa si inserisce in quanto evidentemente prodromica a dimostrare di avere agito nei limiti e nel rispetto del mandato pubblico conferito e la spesa per affrontarla dovrà essere necessariamente indennizzabile, ove...il rinvio a giudizio si sia rilevato addirittura errato, proprio perché affrontata a causa delle funzione per legge esercitate" (cfr. Corte Conti sez. Giur. Puglia, 14.06.2012 n. 782; Corte Conti sez. contr. Lombardia n.86/2012/PAR);

- che il prevalente insegnamento della giurisprudenza è favorevole alla rimborsabilità ex post delle spese legali, anche qualora la scelta del legale incaricato della difesa non sia stata sottoposta al previo assenso dell'Ente, in applicazione del principio per cui il diritto di difesa non può subire limitazione alcuna (cfr. Corte Conti sez. contr. Veneto 07.11.2013 n. 334/2013/PAR e la giurisprudenza ivi richiamata: Corte dei Conti, sez. controllo Sardegna n. 2/2006; TAR Abruzzo Pescara, 7 marzo 1997 n. 108; Tar Venezia, 1505 del 05/10/1999; Cass. Sez. Lav. N. 23904/2007);

considerato che nel bilancio è stata accantonata una specifica posta per far fronte a passività potenziali derivanti da rimborso spese legali agli amministratori e dipendenti per i procedimenti indicati in premessa;

ritenuto necessario ed opportuno per l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, nonché della propria immagine e non sussistendo conflitti di interessi, assumere gli oneri di difesa ed in particolare quelli per la rappresentanza legale degli interessati;

PROPONE DI DELIBERARE

per quanto indicato in premessa

- di esprimere il proprio gradimento, ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 14/9/2000, alla nomina, quale legale di fiducia dell'ex amministratore di cui in premessa, nel procedimento penale sopramenzionato, dell'avvocato Angelo Antonio Merlini del foro di Tempio Pausania;
- di subordinare, a termini della vigente normativa, l'assunzione delle spese legali a condizione che il procedimento penale si concluda con sentenza di assoluzione che accerti la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e comunque solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza stessa;
- di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito favorevole, uguale alla precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, con la seguente motivazione: atto propedeutico ai successivi adempimenti.



Comune di Palau

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Francesco Giuseppe Manna

Documento firmato digitalmente

Il Vice Segretario Comunale

Mauro Piga

Documento firmato digitalmente